



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 12716 / 2017

proposto da

AA nato in COSTA D'AVORIO il xxxxx, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Simone Rosazza Giangros, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, in atti nel fascicolo telematico.

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA**, in persona del Ministro *pro tempore*,
che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. AA, cittadino della Costa d'Avorio, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 28/6/2017 e notificata il 4/10/2017, con la quale la Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia

infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto ad Abidjan, di essere di etnia Soninkè e religione musulmana; ha studiato per 6 anni in una scuola coranica, e nel proprio Paese faceva il commerciante; è orfano di madre, la sua famiglia è composta, oltre che da lui, dal padre, 1 fratello più grande affetto da malattia mentale, 4 fratelli e 2 sorelle più piccole (tutti nati da un'altra donna). Ci sono inoltre 2 matrigne.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta - sinteticamente - che nel 2011, quando c'era la guerra in Costa d'Avorio (a causa della quale morì anche sua madre, colpita da una pallottola vagante), c'era un gruppo di ragazzi che giravano armati per il suo quartiere compiendo rapine; una sera gli chiesero di unirsi a loro per andare a rapinare la gente. Al suo rifiuto, insistettero minacciandolo, e lo accoltellarono nell'addome in un braccio. Si rifugiò la sera stessa da un amico, che lo curò e poi, tramite la sua famiglia, lo aiutò ad uscire dal Paese. Precisa che non poté rivolgersi alla Polizia *"perché se faccio la denuncia è ancora peggio, il loro capo si chiama Abou La Guerre, adesso è morto, l'hanno ucciso in battaglia; in quel momento non c'era la polizia"*. Uscì dal Paese nel 2011.

Al termine dell'audizione, alla domanda sul perché - in sede di domanda di asilo - avesse detto di essere fuggito perché maltrattato dalla matrigna, risponde che aveva avuto anche questo problema, ma che aveva pensato che avrebbe poi raccontato tutto in Commissione. Specifica che suo padre, dopo la morte di sua madre, sposò questa donna, che lo trattava malissimo.

Teme, in caso di rientro, di essere nuovamente aggredito dallo stesso gruppo di ragazzi, che lo conoscono bene in quanto appartenenti allo stesso quartiere (specifica il luogo della loro sede).

3. Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto - anche qualora veritieri - non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Non si ritiene inoltre che tali fatti possano integrare il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007.

Al di là dell'estrema genericità del racconto e della scarsa credibilità che il richiedente abbia adottato una soluzione estrema come la fuga dal Paese dopo un'unica aggressione, non appare

plausibile che egli, dopo 7 anni, corra uno specifico rischio di aggressione da parte dei medesimi giovani che lo avrebbero aggredito solo perché non si era unito a loro nel commettere una rapina.

Anche la vicenda, cui il richiedente fa cenno alla fine dell'audizione, relativa ai maltrattamenti subiti ad opera della matrigna, se anche veritiera, non potrebbe costituire il presupposto del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ipotizzando la veridicità dello schema essenziale delle vicende narrate, è verosimile che Sila abbia lasciato il paese per una serie di concause, comprendenti - oltre ad eventuali motivi economici, possibili e probabili, stante la sua condizione sociale e la condizione generale di insicurezza che attraversava il Paese nel periodo 2010/2011, con una guerra civile in corso - una assai difficile situazione familiare e una situazione di generale insicurezza, per la presenza di bande armate giovanili, che avrebbe comportato un'aggressione ad opera di una di queste.

Tali vicende potrebbero essere prese in considerazione esclusivamente quali elementi a supporto di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ma un approfondimento delle stesse, tramite nuovo esame del richiedente, appare - per motivi di economia processuale - superfluo alla luce di quanto si dirà al paragrafo successivo.

4. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari**.

Va premesso che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, instabilità, a catastrofi naturali nel Paese di origine.

Ciò posto, con riferimento ai **motivi soggettivi** di vulnerabilità, occorre tenere conto della giovanissima età (solo 15 anni) in cui il richiedente ha lasciato il Paese e del tempo trascorso da tale uscita.

In relazione ai **motivi oggettivi** di vulnerabilità, va considerata l'attuale situazione della **sicurezza in Costa d'Avorio**, che si è aggravata in modo preoccupante nel 2017. Nel documento dell'IRIN¹ del giugno 2017 *Sporadic violence and presidential tussle put Côte d'Ivoire's hard-won security at risk*² si legge (traduzione libera dello scrivente, N.d.R.) che "Proprio quando sembrava che si fosse

¹ L'IRIN è stata sino al 2015 agenzia di informazione delle Nazioni Unite (denominata "Integrated Regional Information Networks"); dal 2015 è organismo di informazione indipendente

² V. IRIN, *Sporadic violence and presidential tussle put Côte d'Ivoire's hard-won security at risk*, 21 July 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/59759ff24.html>. Notizie analoghe sono riportate sulla stampa italiana. Si veda ad esempio <http://www.lastampa.it/2017/01/08/esteri/tensione-in-costa-davorio-ministro-della-difesa-presoin-ostaggio-e-liberato-da-militari-ammutinati-GEIRdwQiMquLkjlNlmpxMJ/pagina.html>, <http://it.euronews.com/2017/01/06/costa-d-avorio-riesplode-la-rivolta-militare>, <http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/05/17/costa-davorio-la-rivolta-e-terminata/>, <http://www.msoithepost.org/2017/07/28/ancora-forti-tensioni-costa-davorio/>

voltato pagina dopo una crisi durata una decade contrassegnata da 2 guerre civili, la violenza in Costa d'Avorio è diventata, in modo preoccupante, una routine. Dall'inizio dell'anno non vi è stato un mese senza il suono delle armi da fuoco in qualche parte del Paese (...). Da gennaio, ci sono stati episodi di rivolte militari, con scoppio di armi da fuoco. La maggior parte di esse ha coinvolto alcune delle 8.400 soldati delle Forces Nouvelles, un ex movimento ribelle che, dopo essere stato integrato nell'esercito regolare, ha chiesto il pagamento di indennità di guerra, fino ad un massimo di 24.000 dollari a testa (...) per il loro ruolo nel portare al potere Alassane Ouattara, dichiarato vincitore delle elezioni del 2010”.

Pierre Kouamé Adjoumani, presidente della *Ivorian Human Rights League*, ha dichiarato a IRIN: “Ora siamo preoccupati. Pensavamo che la Costa d'Avorio stesse gradualmente emergendo dalla sua crisi, ma stiamo vedendo via via rispuntare i vecchi demoni. L'esercito, su cui le persone dovrebbero poter porre la loro fiducia, si sta rivoltando per promesse non mantenute. Coloro che stanno dimostrando non sono i soldati in servizio, ma quelli che sono stati smobilitati”. Aggiunge poi che la sicurezza non è più una certezza, in un crescente clima di diffidenza tra l'esercito e la popolazione civile.

Sempre nel citato documento *Sporadic violence ...* si legge: “«Quegli ex combattenti non integrati costituiscono la più grande minaccia a lungo termine per la stabilità del Paese», ha scritto Tarila Marclint Ebiede, esperto di militanza e dottore di ricerca presso il Centro per la ricerca sulla Pace e lo Sviluppo dell'Università del Belgio di Leuven il mese scorso in *The Conversation*”.

In questa situazione, la Missione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) è terminata il 30 giugno di quest'anno; prima di lasciare il Paese UNOCI ha affermato che era certa che le autorità ivoriane erano in grado di proteggere i cittadini, pur dovendo ancora essere completate le riforme militari.

La riforma dell'esercito è tra i principali obiettivi del Governo, come affermato recentemente dal ministro della difesa appena nominato Hamed Bakayoko. Bakayoko, che è stato per 6 anni ministro per la sicurezza interna, è peraltro stato di recente in aperto contrasto con Guillame Soro, presidente dell'assemblea nazionale ed ex leader di *Forces Nouvelle*.

Entrambi gli uomini politici sono in corsa per la lotta alla presidenza, quali successori di Ouattara, per le elezioni previste per il 2020 e vi è anche chi ha visto un legame tra questa lotta per la presidenza ed i recenti scoppi di violenza, ma non vi è alcuna prova di tale connessione.

Soro è, tra l'altro, sotto indagine a seguito della scoperta il giugno scorso di un ingente quantitativo di armi a casa del suo capo di gabinetto. Gli uomini di Soro avrebbero detenuto circa 300 tonnellate di armi, secondo una relazione dell'ONU pubblicata nell'aprile del 2016.

Il citato documento di IRIN conclude così: “Venerdì scorso Bernard Oulai, un impiegato civile di Abidjan, ha dichiarato a IRIN quanto sia preoccupato per la attuale situazione: «Il clima della sicurezza sta peggiorando» ha detto «e nell'esercito, alcuni si dichiarano pro-Ouattara, pro-Soro, pro-Gbagbo, pro-questo o pro-quello. Ciò non è rassicurante e spiega perché le rivolte continuano, nella grande costernazione della popolazione. Non sappiamo cosa accadrà domani»”.

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate e valutate unitamente al buon comportamento tenuto in Italia dal richiedente sulla base delle risultanze in atti (non risultano precedenti penali, né pendenze presso la Procura di Genova, né precedenti di polizia a suo carico),

concretizzano una situazione di vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

5. Spese di giudizio. Stante la parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiara la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente AA nato in COSTA D'AVORIO il xxxx, e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 31/1/2018

Il Giudice estensore
(*Ottavio Colamartino*)

Il Presidente
(*Francesco Mazza Galanti*)